

DETERMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA

N. 30 DEL 10.11.2021

PARTECIPAZIONI PUBBLICHE. CESSIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN PROMEM SUD EST - SOCIETA' PER LA PROMOZIONE DEI MERCATI MOBILIARI SUD EST SPA.

Il Commissario straordinario,

– ricordato che:

la Camera di commercio di Taranto possiede una partecipazione nella Società per la Promozione dei Mercati Mobiliari Sud Est S.p.a. (di seguito anche “Promem Sud Est S.p.a.” o anche “Società”) - con sede in Bari alla Via Generale Dalla Chiesa n.4 e capitale sociale di euro 135.026,00 - pari al 3,09 % del capitale sociale, corrispondente a n.50 azioni del valore nominale complessivo di euro 4.167,50;

la società è a partecipazione mista pubblico-privata e svolge l’attività principale di promozione dei mercati mobiliari regolamentati italiani ed esteri e della quotazione in borsa, del private equity, del venture capital e della finanza aziendale, prestando attività di supporto e consulenza ad operatori privati e pubblici su tematiche attinenti finanza ed economia aziendale, diritto tributario e ristrutturazioni aziendali;

in ossequio al disposto di cui all’art.1, comma 611, della Legge n.190/2014, la Camera di commercio di Taranto, con delibera di Giunta n.11 del 27.3.2015, approvava il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dalle cui risultanze l’adesione alla citata società risultava non essere conforme al modello legale definito dalla norma innanzi richiamata, talchè ne veniva disposta la dismissione/cessione;

tuttavia, i soci non manifestavano alcun interesse ad acquisire la partecipazione della Camera di commercio di Taranto sebbene la stessa sin dal 2013, con nota n.15237 del 28.3.2013, avesse comunicato l’intendimento della cessione;

con successiva delibera n.9 del 31.3.2016, la Giunta camerale approvava, altresì, la relazione sui risultati conseguiti dal predetto Piano operativo nella quale la partecipazione in Promem Sud Est S.p.a. risultava in fase di dismissione atteso che, la stessa Società, a seguito del recesso notificato dall’Ente camerale, con nota n.20/2016 del 1.2.2016, aveva comunicato, ai sensi dell’art.1, comma 569, legge n.147/2013, il valore di ciascuna azione determinato ex art.2437-ter c.c. in euro 77,73 per cui l’intera partecipazione a liquidarsi, risultava essere pari a complessivi euro 3.887,00;

il successivo 23 settembre 2016, entrava in vigore il d.lgs. 19.8.2016, n.175 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (TUSP);

l’art. 24 del citato provvedimento, recante “*Revisione straordinaria delle partecipazioni*”, ha previsto che le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dalle Amministrazioni

pubbliche in società non rientranti nelle categorie consentite e tipizzate dal medesimo provvedimento, dovevano (come devono) essere alienate o formare oggetto di misure di riassetto/razionalizzazione;

la norma citata ha prescritto alle Amministrazioni pubbliche di effettuare, entro il 30 settembre 2017 (e, successivamente, con cadenza annuale), una ricognizione delle partecipazioni detenute, individuando quelle da alienare, in continuità al Piano operativo precedentemente adottato ai sensi della legge n.190/2014 (art.1, comma 612) nei confronti del quale detta ricognizione avrebbe dovuto rappresentare un aggiornamento;

a tanto l'Ente camerale provvedeva con delibera della Giunta camerale n.77 del 28.9.2017, notificata alla società con nota n.12696 del 19.3.2018, con la quale venivano confermate le decisioni assunte con le precedenti deliberazioni in ordine alla dismissione di alcune partecipazioni tra cui quella in Promem Sud Est S.p.a.;

con nota n.6095 del 4.2.2020, la Camera di commercio di Taranto invitava la Promem Sud Est S.p.a. a liquidare la quota dell'Ente anche ai sensi dell'art.24, comma 5, d.lgs. n.175/2016, stante il perdurante ed immotivato inadempimento della società rispetto al procedimento di liquidazione della quota già avviato;

con ulteriore sollecito n.15429 del 23.3.2021 l'Ente camerale esortava la convenuta a liquidare la propria quota di partecipazione, anche in risposta alla richiesta di informazioni al riguardo pervenuta all'Ente camerale dalla Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la quale peraltro rilevava, in aderenza alle determinazioni dell'Ente, la non rispondenza della partecipata ai parametri del TUSP ai fini del suo legittimo mantenimento;

nel protrarsi dell'inerzia, in data 17.5.2021 il sottoscritto Commissario straordinario, nel richiamare preliminarmente la pregressa corrispondenza intercorsa, preannunciava l'intendimento dell'Ente di procedere per le vie giudiziali in caso di ulteriore inadempimento dal momento che, per effetto del combinato disposto tra le disposizioni del codice civile e l'art.24, comma 5, del d.lgs. n.175/2016, l'Ente camerale è impossibilitato, ad oggi, ad esercitare i diritti sociali nei confronti della predetta società;

in assenza di riscontro, con determinazione dirigenziale del Segretario generale f.f. n.102 del 19.10.2021 veniva conferito incarico all'avvocatura interna al fine di far valere in via giudiziale le ragioni la quale in data 25.11.2021 notificava il relativo atto di citazione;

– considerato che:

a seguito di contatti informali successivi alla notifica dell'atto giudiziario, il legale rappresentante p.t. della società Promem Sud Est S.p.a., dr. Massimo Leone, comunicava di avere intercettato l'interesse di una società all'acquisto delle quote della Camera di commercio di Taranto;

dopo una serie di interlocuzioni a mezzo mail con l'Ente, veniva proposto, per il tramite del dr. Leone, l'acquisto dell'intero pacchetto azionario da parte della società "Obiettivo revisione S.r.l." con sede in Bari, Via Andrea Da Bari n.38 al prezzo complessivo di euro 1.300 con oneri a carico dell'acquirente;

– valutato che:

l'azione giudiziaria intrapresa, che si è resa comunque necessaria ai fini del rispetto degli obblighi discendenti dal d.lgs. n.175/2016, al di là dell'alea intrinseca che caratterizza ogni procedimento giudiziale, ha comunque degli oneri che rimarranno ad esclusivo carico della Camera di commercio di Taranto (considerato che la competenza del giudizio è della Sezione speciale delle Imprese del Tribunale di Bari);

sarà comunque necessario anticipare le spese di una C.T.U. per la determinazione del valore delle azioni e che, data la particolarità della vicenda, la poco lineare normativa ed una giurisprudenza al momento ancora oscillante tra varie interpretazioni, potrà essere altamente probabile la statuizione della compensazione delle spese da parte del Giudice. La precedente considerazione unitamente al possibile protrarsi del giudizio oltre il primo grado, renderebbero i costi del giudizio maggiori del beneficio economico derivante dalla liquidazione della quota;

- visto l'art. 24, comma 5, d.lgs. n.175/2016 secondo cui in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437- quater del codice civile;
- visto l'art.10, comma 2, seconda parte, d.lgs. n.175/2016 per il quale in casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente, fatto salvo il diritto di prelazione degli altri soci;
- tenuto altresì conto che, per l'esiguità della partecipazione al capitale sociale dell'Ente camerale (3,09%), la collocazione delle azioni sul mercato appare difficile se non impossibile e che le altre Camere di commercio socie (Foggia, Reggio Calabria e Vibo Valentia) hanno tutte disposto la dismissione della propria partecipazione sicchè, nella denegata ipotesi di messa in liquidazione della società il valore residuo della partecipazione non garantirebbe alcuna remunerazione;
- considerato che la proposta di acquisto formulata da "Obiettivo revisione S.r.l." consentirebbe quindi la soluzione economicamente più soddisfacente considerato, altresì, che la valutazione delle azioni ex art.2437-ter c.c. a suo tempo effettuata (esercizio 2016) dall'esame degli ultimi bilanci della società dovrà essere con buona probabilità rivisto al ribasso; allo stesso tempo ciò consentirebbe la soluzione immediata alla dismissione della partecipazione dell'Ente nella società Promem Sud Est in adempimento del piano di razionalizzazione delle partecipazioni camerali ai sensi della legge n.175/2016;
- ritenuto pertanto di procedere all'alienazione della partecipazione della Camera di commercio di Taranto nella società per la Promozione dei Mercati Mobiliari Sud Est - Promem Sud Est S.p.a. con sede in Bari alla Via Generale Dalla Chiesa n.4 pari n.50 azioni al prezzo di euro 1.300, alla società "Obiettivo revisione S.r.l." con sede in Bari, Via Andrea Da Bari n.38, fatto salvo il diritto di prelazione da parte dei soci ai sensi dell'art.5 dello statuto Promem Sud Est;
- visto il Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"
- vista la Legge 29.12.1993, n.580 e successive modifiche e integrazioni;

- visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche e integrazioni;
- visto lo Statuto della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n.21 del 30.07.1998 e successive modifiche e integrazioni;
- considerato in particolare il combinato disposto dell'art.1, commi 2 e 3, dell'art.4, del richiamato D.Lgs. n.165/2001 e degli artt.12, 26, 38 e 54 del citato Statuto camerale;
- atteso che la disciplina della fattispecie concreta innanzi rappresentata attiene alle funzioni attribuite alla Giunta camerale, cui compete pertanto l'adozione della presente deliberazione;
- visto il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 aprile 2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato, sino alla data di insediamento del Consiglio della nuova Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Taranto Brindisi, Commissario straordinario della Camera di commercio di Taranto ai sensi del comma 1, dell'art.61, del D.L. 14 agosto 2020, n.104, con attribuzione di tutti i poteri del Presidente, del Consiglio e della Giunta camerale, per assicurare la continuità e rappresentatività delle attività in capo ai rispettivi organi;
- preso atto del visto apposto dal Segretario generale f.f. sul presente provvedimento;

DETERMINA

- di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto della presente deliberazione;
- di disporre l'alienazione della partecipazione della Camera di commercio di Taranto nella società per la Promozione dei Mercati Mobiliari Sud Est - Promem Sud Est S.p.a. con sede in Bari alla Via Generale Dalla Chiesa n.4 pari n.50 azioni al prezzo di euro 1.300, con oneri di cessione a carico dell'acquirente, alla società "Obiettivo Revisione S.r.l." con sede in Bari, Via Andrea Da Bari n.38 fatto salvo il diritto di prelazione da parte dei soci ai sensi dell'art.5 dello statuto Promem Sud Est;
- di abbandonare il giudizio incardinato presso il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Impresa solo al perfezionamento dell'alienazione di cui innanzi e delle conseguenti iscrizioni come per legge.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO